

Voto domiciliare:

elettore affetto da grave infermità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Possono esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, gli elettori affetti da:

- **gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** ([decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 gennaio 2006, n.22](#), modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)
- **gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile**, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

La **richiesta di voto a domicilio** si presenta nel periodo compreso **tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (da martedì 29 aprile 2025 a lunedì 19 maggio 2025)** e deve essere corredata da:

1. una dichiarazione in carta libera, rivolta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione, con indicazione esatta e completa dell'indirizzo e un recapito telefonico;
2. la copia della tessera elettorale e copia del documento di identità;
3. la certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in **data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione**; tale certificazione medica, **per non indurre incertezze**, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi **la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui all'art. 1 della decreto legge n. 1/2006.**